



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Capitaneria di porto di Civitavecchia

Ordinanza

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Civitavecchia:

- VISTA** la propria Ordinanza n. 128, in data 29.09.2023, con la quale sono state approvate le tariffe relative al servizio di rimorchio nel porto e nella rada di Civitavecchia;
- VISTO** il Regolamento per il servizio di rimorchio delle navi nel porto e nella rada di Civitavecchia in data 27 aprile 2022, approvato con Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili in data 07 giugno 2022 e reso esecutivo con Ordinanza n. 89 in data 31.08.2022;
- VISTO** il Decreto in data 07 aprile 2025 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, pervenuto con nota prot. n. 7610 in data 09.04.2025, con il quale è stata approvata la proposta di modifica all'art. 3 del *"Regolamento del servizio di rimorchio nel porto e nella rada di Civitavecchia"* sopra richiamato;
- VISTA** l'Ordinanza n. 35 in data 10.04.2025 con la quale è stato reso esecutivo il Decreto in data 07.04.2025 sopra richiamato;
- VISTO** l'Atto di Concessione stipulato in data 14 giugno 2022, registrato al n.74/2022 del Registro degli atti formali, al n. 02/2022 del Registro delle concessioni e al n. 3/2022 del Repertorio degli atti, con il quale è stato concesso alla Rimorchiatori Laziali S.p.a., con sede legale in 80133 NAPOLI – Via Santa Brigida, 39, di esercitare il servizio di rimorchio delle navi nel porto e nella rada di Civitavecchia;
- VISTI** il Decreto n. 59 in data 15.06.2022, con il quale il Direttore Marittimo di Civitavecchia ha approvato l'atto di concessione sopra citato per il servizio di rimorchio nel porto e nella rada di Civitavecchia
- VISTA** la circolare n. 11 in data 19.03.2019, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, Divisione 2, avente ad oggetto *"Linee guida per il rilascio della concessione per l'esercizio del servizio di rimorchio portuale. Adeguamento al nuovo codice dei contratti pubblici della Circolare n. 13961 del 18.12.2013"* contenente, tra l'altro, i criteri e i meccanismi per la determinazione delle tariffe e il loro adeguamento";
- VISTA** la nota circolare n. 17960 in data 06.06.2022, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, recante *"Ricognizione dei procedimenti relativi ai servizi tecnico nautici di competenza delle Autorità Marittime"*;
- VISTA** la nota circolare n. 17566 in data 08.06.2023, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, recante *"Determinazione delle tariffe per il servizio di rimorchio. Circolare n. 11 del 19.03.2019"*;
- VISTI** i verbali di riunione tenutesi in data 07.11.2024 ed in data 21.03.2025 con i rappresentanti delle Associazioni di categoria e la locale Autorità di Sistema Portuale;
- CONSIDERATO** che in occasione della riunione del 21 marzo 2025, a seguito della valutazione dello studio, presentato dalla società Rimorchiatori Laziali S.p.A. ed afferente alla variazione tariffaria conseguente alla riduzione dei traffici presso i pontili della società ENEL ed alle

proposte avanzate dalla stessa società in merito alla riorganizzazione del servizio ed ai conseguenti oneri tariffari, le Associazioni di categoria intervenute hanno formulato parere favorevole e la locale Autorità di Sistema Portuale ha partecipato l'intesa alla riduzione dell'orario di servizio del terzo rimorchiatore (dalle ore 08:00 alle ore 17:00, anziché dalle ore dalle ore 06:00 alle ore 18:00), nonché all'aumento percentuale delle tariffe di cui all'Ordinanza n. 128 sopra richiamata pari al 12,88%, ad eccezione della tariffa di disponibilità stabilita all'art. 9 dello stesso provvedimento ordinatorio da mantenere invariata;

VISTA la Legge n. 84 in data 28.01.1994 recante *"Riordino della legislazione in materia portuale"* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI gli articoli 101, comma 3, 1173 e 1174 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30.04.1942 n. 327 e l'articolo 59 del Regolamento di esecuzione al predetto Codice, approvato con D.P.R. 15.02.1952 n. 328;

ORDINA

ART. 1

1. Nel porto di Civitavecchia le tariffe di rimorchio per assistenza alle manovre di ormeggio e disormeggio delle navi sono stabilite come segue:

a) Navi di G.T.

Sino	1.500	Euro	353,68
1.501	3.000		531,74
3.001	4.000		669,81
4.001	6.000		806,78
6.001	7.000		936,66
7.001	8.000		1.031,41
8.001	9.000		1.127,71
9.001	10.000		1.223,99
10.001	11.000		1.321,68
11.001	12.000		1.419,59
12.001	13.000		1.458,78
13.001	14.000		1.544,79
14.001	15.000		1.630,54
15.001	20.000		1.716,51
20.001	25.000		1.885,03
25.001	30.000		1.988,39
30.001	35.000		2.092,10
Oltre	35.000		19,43 Ogni 1.000 G.T. in più

2. Le tariffe di cui al comma 1, da corrispondere per ogni rimorchiatore impiegato, sono applicate per la prima ora o frazione di ora di prestazione.

3. Per ogni ora o frazione di ora successiva alla prima, si applica una tariffa ridotta pari al 33%.

4. Per i servizi resi dalle ore 17:00 alle ore 07:59 dei giorni feriali le tariffe sono maggiorate del 50%.

5. Per i servizi resi dalle ore 08:00 alle ore 16:59 nella giornata di sabato le tariffe sono maggiorate del 40%.

6. Le maggiorazioni per operazioni effettuate nelle ore notturne dalle ore 17:00 alle ore 07:59 dei giorni festivi e del sabato sono cumulabili.

7. Per i servizi resi dalle ore 08:00 alle ore 16:59 dei giorni festivi a norma di legge, le tariffe sono maggiorate del 50%.

ART. 2

1. Per il rimorchio con cavo nave è richiesta la preventiva comunicazione all'ufficio nostromi della Capitaneria di Porto allegando la relativa certificazione dei cavi, almeno 36 ore prima del previsto arrivo della nave, al fine di valutarne l'idoneità e rendere disponibile il conseguente servizio.
2. Per il rimorchio di navi con fornitura di cavi da parte del rimorchiatore la tariffa è aumentata del 20%.
3. Per il rimorchio di navi con macchine inattive, la tariffa è aumentata del 30%.

ART. 3

1. Per il rimorchio di navi che cambiano ormeggio, escluso il movimento lungo la banchina, la tariffa è aumentata del 50%.

ART. 4

1. Per le prestazioni rese a cavallo di due orari che comportino differenti retribuzioni, si applica la tariffa vigente all'inizio della prestazione stessa.

ART. 5

1. Per ogni rimorchiatore ordinato, giunto sottobordo e non utilizzato entro un'ora per cause non imputabili al rimorchiatore stesso, sarà corrisposto un compenso di euro **206,90** per le navi superiori a 15.000 G.T., e di euro **107,52** per le navi inferiori. Trascorsa tale ora di attesa, la manovra sarà considerata sospesa ed i rimorchiatori saranno lasciati liberi.

ART. 6

1. Il rimorchiatore su chiamata, pronto a muovere in orario diurno come terzo rimorchiatore per le manovre alla stessa nave in presenza di petroliera alla torre petrolifera ovvero come quarto per le manovre alla stessa nave in assenza di petroliera alla torre petrolifera, dovrà essere richiesto entro le ore 17:00 del giorno precedente ovvero entro le ore 12:00 se il giorno della chiamata coincide con il sabato e giornata festiva.
2. In caso di mancato utilizzo del rimorchiatore su chiamata di cui al comma 1 nel giorno fissato per causa non imputabile alla società concessionaria, è dovuto un compenso forfettario di euro **1.395,17** per i giorni feriali, di euro **1.823,60** per le giornate di sabato e di euro **2.166,89** per le giornate festive.

ART. 7

1. Alle navi militari nazionali si applica una riduzione del 40% sulle tariffe.

ART. 8

1. Per il servizio di assistenza reso alle navi che imbarcano o sbarcano merci pericolose è corrisposto per ogni ora di servizio un compenso nelle seguenti misure:
 - a) Navi fino a 2.000 G.T. euro **422,28**
 - b) Navi oltre 2.000 G.T. euro **465,96**
2. Per assistenza resa contemporaneamente a due navi, l'importo della tariffa è ripartito tra gli utenti del servizio.
3. L'importo è maggiorato del 50% per prestazioni in orario notturno dalle ore 17.00 alle ore 08.00, del 50% per servizi prestati nei giorni festivi e del 40% per i servizi prestati nei giorni di sabato.

ART. 9

1. La tariffa per la disponibilità operativa del servizio da corrispondere da parte delle navi che non richiedono la prestazione di rimorchio per singola toccata e senza applicazione di maggiorazioni per fuori orario (sabato, festivo e notturno), è la seguente:

Sino	1.500	Euro	70,08
1.501	3.000		105,38
3.001	4.000		132,74
4.001	6.000		159,88
6.001	7.000		185,63
7.001	8.000		204,40
8.001	9.000		223,49
9.001	10.000		242,57
10.001	11.000		261,92
11.001	12.000		281,33
12.001	13.000		289,10
13.001	14.000		306,14
14.001	15.000		323,13
15.001	20.000		340,16
20.001	25.000		373,55
25.001	30.000		394,06
30.001	35.000		414,59
Oltre	35.000		3,85 Ogni 1.000 G.T. in più

2. La tariffa di cui al comma 1 non è dovuta nel caso in cui la nave in entrata o in uscita abbia usufruito del servizio di rimorchio.

ART. 10

1. Le fatture per i servizi di rimorchio e per tutte le altre prestazioni, ivi inclusi i supplementi previsti dalla presente Ordinanza, qualora non siano saldate a partire dalla data di ricezione della fattura entro 15 giorni per le navi estere ed entro 45 giorni per le navi italiane, danno diritto all'addebito a carico del destinatario delle prestazioni di una maggiorazione per ritardato pagamento da computarsi nella misura dello 1,50% con decorrenza dalla data di ricezione della fattura per ogni mese o frazione di mese di ritardato pagamento.

ART. 11

1. Gli scaglioni di stazza riportati negli articoli che precedono sono riferiti alla Stazza Lorda Internazionale (G.T.) come risultante dai Certificati di Stazza della nave, rilasciati a sensi della Convenzione di Londra sulla stazzatura delle navi del 1969.
2. Per quelle non dotate del suddetto Certificato, le tariffe devono essere commisurate al valore della Stazza Lorda (G.T.) ottenuta utilizzando la formula predisposta dal Registro Italiano Navale e di seguito riportata:

$$\text{G.T.} = K1V \text{ (dove } V=2,832 \text{ VLT e } K1 = 0,2 + 0,02 \text{ Log}_{10}V\text{)}$$

(VLT = Volume lordo totale desumibile dal quadro dei calcoli stazza nazionale)

3. Qualora non risultasse possibile l'applicazione di tale formula a causa dell'irreperibilità dei dati in essa compresi, potrà farsi riferimento alla seguente formula elaborata dall'IMO nella Circolare n. 653/04 che consente, sia pure con un'approssimazione inferiore di quella ottenibile con la formula del R.I.NA, il calcolo provvisorio della stazza lorda delle navi che non dispongono del Certificato di Stazza Internazionale:

$$\text{G.T.} = VE \times a$$

$$\text{dove } VE = L \times B \times H$$

- L = Lunghezza in metri risultante dal Certificato Internazionale di Bordo Libero
- B= Larghezza massima fuori ossatura in metri, come pubblicata sui registri o attestata da Documenti a bordo della nave
- H = Altezza a murata dal fondo fino al ponte completo più alto, in metri, come pubblica sui registri o attestata dai Documenti a bordo della nave
- a = F (VE) da calcolare con l'interpolazione lineare secondo la seguente tabella:

Fino a	VE	a
	400	0,58
	1.000	0,43
	5.000	0,35
	10.000	0,34
	25.000	0,33
	50.000	0,32
	100.000	0,31
	150.000	0,30
	200.000	0,29
	250.000 e oltre	0,28

4. Per le navi traghetto, il valore della stazza, risultante dal Certificato Internazionale di Stazza o dall'applicazione di una delle formule suddette, andrà corretto applicando i seguenti coefficienti:

- Traghetti Passeggeri	=	0,69
(Passengers Ro/Ro Cargo Ferries)		
- Traghetti Merci	=	0,85
(Ro/Ro Cargo)		

5. L'appartenenza dei traghetti all'uno o all'altro tipo risulta dal Certificato di Classe oltre che dai libri / registri degli Istituti di Classifica.

ART. 12

1. Tariffe per il servizio di rimorchio alla Torre petrolifera ed al Terminale marittimo di Torrevaldaliga Nord:

- A) Tariffa per le manovre di ormeggio o disormeggio alla Torre petrolifera ed al Terminale marittimo di Torrevaldaliga Nord:

- 1) Per il servizio di rimorchio prestato durante le manovre d'ormeggio o disormeggio a favore delle navi che operano alla Torre petrolifera ed agli ormeggi del Terminale marittimo di Torrevaldaliga Nord si applicano le seguenti tariffe orarie:

a) Navi di G.T.

Sino	10.000	Euro	2.291,19
10.001	20.000		3.405,26
20.001	30.000		4.398,76
30.001	40.000		5.213,51
40.001	50.000		6.033,05
50.001	60.000		6.897,45
Oltre	60.000		767,88 Ogni 10.000 G.T. in più

- 2) La durata di ogni servizio di rimorchio, sia di ormeggio che di disormeggio, è forfettariamente considerata di due ore per ogni singolo rimorchiatore. Qualora siano superate le due ore si applica il 40% della tariffa per ogni successiva ora o frazione di ora non inferiore ai quindici minuti.

- 3) Il rimorchiatore su chiamata, da utilizzare per le manovre di ormeggio alla stessa nave presso il Terminale marittimo di Torrevaldaliga Nord in orario diurno, deve essere richiesto dall'agenzia raccomandataria della nave entro le ore 17:00 del giorno precedente ovvero entro le ore 12:00 se il giorno della chiamata coincide con il sabato o giornata festiva.
- 4) In caso di mancato utilizzo del rimorchiatore di cui al precedente punto 3) nel giorno fissato per causa non imputabile alla società concessionaria, sarà dovuto un compenso forfettario di euro **1.395,17** per i giorni feriali, di euro **1.823,60** per le giornate di sabato e di euro **2.166,89** per le giornate festive.
- B) Tariffe per il servizio di assistenza con cavo alla nave ormeggiata alla Torre petrolifera:
- 1) Per le operazioni di assistenza con cavo rese per ragioni di sicurezza durante le operazioni di caricazione/dscarica alle navi ormeggiate alla Torre, si applica una tariffa oraria per rimorchiatore di euro **767,88**.
- 2) Il servizio, che verrà svolto dal rimorchiatore in servizio dalle 08:00 alle 17:00, deve essere richiesto dall'agenzia raccomandataria della nave entro le ore 17:00 del giorno precedente all'inizio dell'assistenza ovvero entro le ore 12:00 se il giorno della stessa coincide con il sabato e giornata festiva.
- 3) Nel caso in cui il servizio non possa essere effettuato nel giorno fissato per causa non imputabile alla società concessionaria, sarà dovuto un compenso forfettario di euro **1.395,17** per i giorni feriali, di euro **1.823,60** per le giornate di sabato e di euro **2.166,89** per le giornate festive.
2. Le tariffe di cui al presente articolo sono comprensive delle maggiorazioni per fuori orario (sabato, festivo e notturno) e della fornitura del cavo da parte del rimorchiatore.
3. I servizi in oggetto hanno inizio al momento dell'arrivo del rimorchiatore sottobordo alla nave che ne ha fatto richiesta e termine all'ordine di fine manovra.
4. In caso di concomitanza di entrata della nave petroliera presso la Torre petrolifera e della nave carboniera presso Terminale marittimo di Torrevaldaliga Nord sarà data precedenza all'ormeggio di quest'ultima.
5. In caso di concomitanza di entrata della nave petroliera presso la Torre Petrolifera e di qualsiasi altra nave che richieda l'utilizzo di tre rimorchiatori, sarà data precedenza all'ormeggio di quest'ultima.
6. Per prestazioni particolari o per quanto non contemplato dal presente articolo, si applicano le condizioni previste dagli articoli precedenti, relativi alle tariffe per il servizio di rimorchio nell'ambito del porto e della rada di Civitavecchia.

ART. 13

1. La presente Ordinanza entra in vigore a far data dalle ore 01:00 del giorno 18 aprile 2025.
2. L'Ordinanza n. 128/2023 in data 29.09.2023 è da intendersi abrogata con l'entrata in vigore della presente Ordinanza.

ART. 14

1. I contravventori alla presente Ordinanza incorreranno, qualora il fatto non costituisca più grave reato, nelle sanzioni previste dagli articoli 1173 e 1174 del Codice della Navigazione.

Il Comandante
C.V. (CP) Michele CASTALDO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 e D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate